



# Città di Castel San Pietro Terme

SERVIZIO AFFARI GENERALI

## Ordinanza del Sindaco n. 10 del 07/04/2021

**oggetto: proroga ordinanza contingibile e urgente n. 8 del 30/03/2021, adottata ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel comune di castel san pietro terme".**

### IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 4 del 25/02/2021 adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel Comune di Castel San Pietro Terme" con efficacia dal 26 febbraio all'11 marzo 2021- compreso;

RICHIAMATA, la propria ordinanza n. 6 del 12/03/2021 adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel Comune di Castel San Pietro Terme" con la quale si prorogavano gli effetti della precedente ordinanza citata, con efficacia della stessa fino al 21 marzo 2021- compreso;

RICHIAMATA, altresì, la propria ordinanza n. 7 del 19/03/2021 adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel Comune di Castel San Pietro Terme" con la quale si prorogavano gli effetti della precedente ordinanza citata, con efficacia della stessa fino al 29 marzo 2021- compreso;

RICHIAMATA, altresì, la propria ordinanza n. 8 del 30/03/2021 adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel Comune di Castel San Pietro Terme" con la quale si prorogavano gli effetti della precedente ordinanza citata, con efficacia della stessa fino al 6 aprile 2021- compreso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 23 febbraio 2021, spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3.03.2021 ad oggetto "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei comuni ricadenti nel territorio della Citta' Metropolitana di Bologna e nei comuni delle



# Città di Castel San Pietro Terme

province di Modena e Reggio Emilia.”, in vigore dal 4 marzo al 21 marzo 2021, con la quale è stato disposta, tra l’altro, per i Comuni della Città Metropolitana di Bologna, l’applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ( c.d. “zona rossa”);

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute, 12/03/2021 (G.U. – serie generale, n. 62 del 13 marzo 2021)-“Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19-Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto” con la quale – con decorrenza 15 marzo e per un periodo di 15 giorni- la Regione Emilia Romagna è stata collocata in “zona rossa”;

VISTA, altresì, l’ordinanza del Ministero della Salute, 26 marzo 2021 (G.U. – serie generale n. 75 del 27 marzo 2021) – “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19-Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto” con la quale vengono rinnovati gli effetti dell’ordinanza 12/03/2021 citata, fino al 6 aprile, così confermando la collocazione della Regione Emilia Romagna in “zona rossa”;

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute, 2 aprile 2021 (G.U. – serie generale n. 81 del 3 aprile 2021) – “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19-Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto” con la quale vengono rinnovate le misure della c.d “zona rossa” per altri quindici giorni a partire dal primo giorno non festivo dalla pubblicazione e-pertanto- fino al 20 aprile 2021;

CONSIDERATO – pertanto- che permangono i presupposti e le condizioni che hanno portato all’adozione delle ordinanze sindacali sopra richiamate;

RAVVISATA, quindi, la necessità di prorogare l’efficacia delle stesse, fino alla cessazione della collocazione del Comune di Castel San Pietro Terme (Regione Emilia Romagna) in “zona rossa” e-comunque- fino al 20 aprile compreso, salva altra disposizione diversa che dovesse sopravvenire;

CONFERMATE le parziali modifiche del testo dell’ordinanza sindacale n. 4 del 25/02/2021, rendendo così possibili:

--le attività didattiche e di formazione, solo se in forma individuale (scuole di musica, lingua, ecc),  
--l’accesso alle strutture di gioco per minorenni all’interno di parchi pubblici, sia pur condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, come da Linee Guida Regione Emilia Romagna sul tema,  
e fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all’emergenza sanitaria;

VISTA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA**

Fermo restando quanto già disciplinato dai provvedimenti statali e regionali emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e già sopra citati, l’efficacia della propria ordinanza n.4 del 25/02/2021 prorogata con ordinanza n. 6 del 12/03/2021, con ordinanza n. 7 del 19/03/2021, con ordinanza n. 8 del 30/03/2021 e fino alla cessazione della



# Città di Castel San Pietro Terme

collocazione del Comune di Castel San Pietro Terme (Regione Emilia Romagna) in “zona rossa” e- comunque- fino al 20 aprile compreso, salva altra disposizione diversa che dovesse sopravvenire;

tutto quanto sopra, salva la conferma della parziale modifica al testo della citata ordinanza n. 4 del 25/02/2021, rendendo così possibili:

- le attività didattiche e di formazione, solo se in forma individuale (scuole di musica, lingua, ecc),
- l’accesso alle strutture di gioco per minorenni all’interno di parchi pubblici, sia pur condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, come da Linee Guida regione Emilia Romagna sul tema, e fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all’emergenza sanitaria;

## **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell’Ente;

-che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:

Prefetto di Bologna;

Direttore Generale AUSL di Imola;

Compagnia Carabinieri

Polizia di Stato

Polizia Locale

## **AVVERTE**

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna – Bologna ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica;

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Li, **XXXXXX**/2021

**IL SINDACO**

*Fausto Tinti*

*(atto sottoscritto digitalmente)*